



SEZIONE 4 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Art.4.1 – Oggetto della copertura

A parziale deroga e precisazione di quanto previsto dal punto B) 10) dell'art.2 Sez.3 "Esclusioni" la Società indennizza, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla Sez.7 della presente polizza, i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il macchinario assicurato ai sensi della Sezione 3 sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione 3;
- il macchinario sia collegato alla rete;

salve le eccezioni di cui al successivo art.2 Esclusioni.

Art.4.2 – Esclusioni

Sono escluse:

a) le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione 3 della presente polizza, causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

b) le perdite dovute a:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato e dei suoi Amministratori; la Colpa grave dei predetti non pregiudica l'indennizzo del sinistro;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Art.4.3 – Franchigia sulla sezione di riferimento

La presente Sezione è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo alla Sezione 3 pur indennizzabile, risulta interamente assorbito dalla franchigia contrattuale.



SEZIONE 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI

(Integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Danni Diretti)

Art.5.1 – Furto

A parziale deroga e precisazione di quanto previsto dal punto B) 1) dell'art.2 Sez.3 "Esclusioni" la Società indennizza, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla Sez.7 della presente polizza, i danni materiali e diretti dalla perdita dei beni assicurati derivanti da furto.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che:

1. il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
2. le installazioni sui tetti siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
3. le installazioni a terra siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano stati saldati o avere la testa spaccata;
 - tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
 - sistema antifurto di localizzazione GPS.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

Art.5.2 – Guasti al macchinario

A parziale deroga e precisazione di quanto previsto dal punto B) 6) dell'art.2 Sez.3 "Esclusioni" la Società indennizza, sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla Sez.7 della presente polizza, i danni materiali e diretti causati al Macchinario assicurato collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato, da guasti meccanici.

La Società non indennizza i danni:

- a. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;
- b. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento;
- c. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- d. causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore del macchinario;
- e. a mezzi di sollevamento (ad eccezione di carriponte e montacarichi), di traino e di trasporto.

Art.5.4 – Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.



L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art.5.4 – Fenomeno elettrico

A parziale deroga e precisazione del punto B) 6) dell'art.2 Sez.3 "Esclusioni", la Società indennizza all'Assicurato sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sul Modulo di polizza i danni materiali e diretti che si manifestassero al Macchinario, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici.



SEZIONE 6 – GESTIONE DEI SINISTRI

Art.6.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- A) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- B) entro quindici giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- C) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- D) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- E) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.6.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.6.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.



Art.6.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.6.5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.6.6 – Operazioni peritali

Danni Diretti

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art.1 Sez.3 (valore a nuovo), la determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto del valore dei residui.

In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Relativamente alla Condizione Particolare "Guasti al macchinario" di all'art.2 Sez.5 la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le seguenti disposizioni:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;



2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) diffalcato dell'importo di cui al punto 2);

B) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1) si stima il valore del bene assicurato al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;

2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) diffalcato dell'importo di cui al punto 2).

Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto A) 1) meno A) 2) eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come al punto B) 1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Danni da interruzione d'esercizio

L'ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600kJ), tramite lettura del contatore, relativamente ai trenta giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600kJ) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) il prezzo di vendita al kWh, (1 kWh è pari a 3.600kJ) contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GRTN per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28/07/05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell' indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato e' tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Art.6.7 – Coesistenza di più franchigie

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole garanzie, una sola franchigia nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali scoperti previsti.

Art.6.8 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il



valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €5.000,00.=.

Art.6.9 – Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistri.

Art.6.10 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.6.11 – Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno

€ 50.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art.6.12 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.



Art.6.13 – Rinuncia all’azione di surroga

A parziale deroga dell’art.1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.



SEZIONE 7 – IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.7.1 – Identificazione impianti

Impianto 1

Denominazione impianto	CPF San Gaetano
Ubicazione	Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Posizionamento	Edificio pubblico (laboratorio CFP)

POTENZA INSTALLATA	20,00 kWp
--------------------	-----------

Valore totale moduli	€	69.711,04
Valore totale inverter	€	13.537,92
Valore totale trasformatori	€	
BOS balance of system	€	
Altro (servizi, cabine elett.e, progettazione, ancoraggi., ecc.)	€	8.751,04
TOTALE	€	102.000,00
SOMMA ASSICURATA DANNI DIRETTI	€	102.000,00

Produzione per kWp ipotizzata (irradiamento)	kWh	22.570
Tariffa base riconosciuta da GSE	€/ KWp	0,45
Prezzo di vendita contrattualizzato	€/ KWp	
SOMMA ASSICURATA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	€	10.156,50

Impianto 2

Denominazione impianto	Centro Forestale Pian Cansiglio
Ubicazione	Località Pian del Cansiglio – 32016 Farra d'Alpago (BL)
Posizionamento	Edificio pubblico (Falegnameria)

POTENZA INSTALLATA	18,36 KWp
--------------------	-----------

Valore totale moduli	€	75.232,80
Valore totale inverter	€	7.142,88
Valore totale trasformatori	€	
BOS bilance of system	€	
Altro (servizi, cabine elett.e, progettazione, ancoraggi., ecc.)	€	22.000,00
TOTALE	€	104.375,68
SOMMA ASSICURATA DANNI DIRETTI	€	104.375,68

Produzione per kWp ipotizzata (irradiamento)	kWh	20.196
Tariffa base riconosciuta da GSE	€/ KWp	0,445
Prezzo di vendita contrattualizzato	€/ KWp	
SOMMA ASSICURATA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	€	9.877,22

Impianto 3

Denominazione impianto	Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta
Ubicazione	Via Bonin Longare, 4 – 36030 Montecchio Precalcino (VI)
Posizionamento	Manufatto industriale

POTENZA INSTALLATA	19,95 kWp
--------------------	-----------

Valore totale moduli	€	
Valore totale inverter	€	
Valore totale trasformatori	€	
BOS balance of system	€	
Altro (servizi, cabine elett.e, progettazione, ancoraggi., ecc.)	€	
TOTALE	€	
SOMMA ASSICURATA DANNI DIRETTI	€	114.400,00

Produzione per kWp ipotizzata (irradiamento)	kWh	21.945
Tariffa base riconosciuta da GSE	€/ kWp	0,445
Prezzo di vendita contrattualizzato	€/ kWp	
SOMMA ASSICURATA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	€	9.765,52

Impianto 4

Denominazione impianto	ISTITUTO PER LA QUALITA' E LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI
Ubicazione	Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Posizionamento	Tettoia Parcheggio

POTENZA INSTALLATA	12,00 kWp
--------------------	-----------

Valore totale moduli	€	7.000,00
Valore totale inverter	€	2.500,00
Valore totale trasformatori	€	
BOS balance of system	€	
Altro (servizi, cabine elett.e, progettazione, ancoraggi., ecc.)	€	1.500,00
TOTALE	€	24.500,00
SOMMA ASSICURATA DANNI DIRETTI	€	24.500,00

Produzione per kWp ipotizzata (irradiamento)	kWh	1.200
Tariffa base riconosciuta da GSE	€/ kWp	0,209
Prezzo di vendita contrattualizzato	€/ kWp	
SOMMA ASSICURATA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	€	3.009,60

Impianto 5

Denominazione impianto	CENTRO ITTICO VALDASTICO
Ubicazione	Via Forme Cerati, 1 – 36040 Valdastico (VI)
Posizionamento	Manufatto industriale (Capannone)

POTENZA INSTALLATA	66, 240 kWp
--------------------	-------------

Valore totale moduli	€	75.000,00
Valore totale inverter	€	17.500,00
Valore totale trasformatori	€	
BOS bilance of system	€	
Altro (servizi, cabine elett.e, progettazione, ancoraggi, ecc.)	€	50.000,00
TOTALE	€	142.500,00
SOMMA ASSICURATA DANNI DIRETTI	€	142.500,00

Produzione per kWp ipotizzata (irradiamento)	kWh	1.170
Tariffa base riconosciuta da GSE	€/ KWp	0,251
Prezzo di vendita contrattualizzato	€/ KWp	
SOMMA ASSICURATA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	€	19.452,70

Impianto 6

Denominazione impianto	ISTITUTO PER LA QUALITA' E LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI
Ubicazione	Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Posizionamento	Edificio Pubblico (Istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari)

POTENZA INSTALLATA	70,805 KWp
--------------------	------------

Valore totale moduli	€	85.000,00
Valore totale inverter	€	11.500,00
Valore totale trasformatori	€	
BOS balance of system	€	
Altro (servizi, cabine elett.e, progettazione, ancoraggi., ecc.)	€	50.000,00
TOTALE	€	146.500,00
SOMMA ASSICURATA DANNI DIRETTI	€	

Produzione per kWp ipotizzata (irradiamento)	kWh	1.200
Tariffa base riconosciuta da GSE	€/ KWp	0,296
Prezzo di vendita contrattualizzato	€/ KWp	
SOMMA ASSICURATA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	€	25.149,93

**Art.2 – Calcolo del premio**

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo Euro
1	Danni diretti	€.634.275,68.=		€.....
2	Danni da interruzione di esercizio	€.77.411,47.=		€.....
3	Ricorso terzi	€.500.000,00.=		€.....
Totale somma assicurata		€.1.211.687,15=	===	€.....

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	€.....
Imposte	€	€.....
TOTALE	€	€.....

Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

conviene che per le singole garanzie e/o partite sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzie e/o Partite	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi evento per la garanzia danni diretti (Art.1 Sez.3)	Le somme assicurate.	€.250,00 per sinistro
Ogni e qualsiasi evento per la garanzia danni da interruzione d'esercizio (Art.1 Sez.4)	90 giorni	Tre giorni
Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate per sinistro e per periodo assicurativo	10% minimo €.500,00 per sinistro
Eventi sociopolitici	70% delle somme assicurate per sinistro e per periodo assicurativo (per ubicazione)	10% minimo €.500,00 per sinistro
Furto	60% delle somme assicurate per sinistro e per anno (per ubicazione)	10% minimo €.1.000,00 per sinistro (per impianti su fabbricato), 15% minimo €.2.000,00 per sinistro (per impianti a terra)
Terrorismo	70% delle somme assicurate per sinistro e per periodo assicurativo (per ubicazione)	10% minimo €.500,00 per sinistro
Terremoto	70% delle somme assicurate per sinistro e per periodo assicurativo (per ubicazione)	10% minimo €.500,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	70% delle somme assicurate per sinistro e per periodo assicurativo	10% minimo €.500,00 per sinistro



Garanzie e/o Partite	Limiti di indennizzo (per ubicazione)	Scoperto e/o franchigia
Ricorso terzi	Il massimale di polizza per sinistro e per periodo assicurativo (per ubicazione)	Nessuno
Guasti al macchinario e fenomeno elettrico	Le somme assicurate	5% minimo € .250,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.6.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Inoltre si prende atto che a parziale deroga dell’Art. 2.15 della Sezione 2, la Delegataria, per il vincolo di solidarietà esistente, dovrà corrispondere per l’intero gli indennizzi, fermo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.

Art.6.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società

.....

.....